



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

**Università Ca' Foscari Venezia**  
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia  
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271  
www.unive.it

**Decreto della Rettrice 2025**

**Oggetto: Elezioni delle rappresentanze studentesche dell'Università Ca' Foscari Venezia – Biennio accademico 2024/2025 – 2025/2026 – Indizione**

**LA RETTRICE**

- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo (di seguito anche RGA), e in particolare gli artt. 42, 43 e 56 comma 4;
- CONSIDERATO** che il 30 settembre 2024 è pervenuto a naturale scadenza il mandato delle rappresentanze studentesche in carica;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere al rinnovo delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli, nelle Commissioni Paritetiche docenti/studenti-studentesse (di seguito Commissioni Paritetiche), nei Gruppi AQ dei Dipartimenti di Ateneo e nel Centro Interdipartimentale "Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali per il biennio accademico 2024/2025 – 2025/2026;
- CONSIDERATA** la necessità di indire le elezioni in oggetto almeno sessanta giorni prima delle date stabilite per le stesse, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo;
- SENTITA** l'Assemblea della Rappresentanza studentesca, espressasi con comunicazione del Presidente del 18 dicembre 2024, relativamente alle date per lo svolgimento delle elezioni nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2025;
- PRESO ATTO** che il RGA prevede, all'art. 43, che almeno venti giorni prima dell'inizio delle elezioni, il Direttore Generale definisce con proprio provvedimento, sentita la Rettrice, le modalità di voto (telematica o cartacea) e in caso di utilizzo di quella cartacea il modello della scheda di votazione;
- RICHIAMATO** l'art. 12 comma 3 del RGA, il quale stabilisce che in via ordinaria le elezioni sono svolte con modalità telematica;
- RITENUTO** per ragioni di semplificazione amministrativa, di poter procedere con un unico provvedimento a indire le elezioni e definire le modalità di voto, confermando l'utilizzo della modalità telematica;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Generale in merito;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 409/2018, di individuazione dei poteri di sottoscrizione;
- PRESO ATTO** che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

## DECRETA

- Art. 1**                    **INDIZIONE**
1. Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli, nelle Commissioni Paritetiche e nei Gruppi AQ dei Dipartimenti e del Centro Interdipartimentale "Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali" dell'Università Ca' Foscari Venezia, per il biennio accademico 2024/2025 – 2025/2026.
- Art. 2**                    **CALENDARIO DELLE VOTAZIONI E MODALITA' DI VOTO**
1. Le votazioni si svolgeranno in modo continuativo e in modalità telematica dalle ore 09.00 del 08 aprile 2025 alle ore 12.00 del 10 aprile del 2025.
- Art. 3**                    **ELEZIONI**
1. Le rappresentanze studentesche da eleggere sono le seguenti:
- n. 2 rappresentanti nel Senato Accademico, iscritti a corsi di Laurea e Laurea Magistrale;
  - n. 2 rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione;
  - n. 3 rappresentanti in ciascun Consiglio di Dipartimento;
  - n. 3 rappresentanti nella Commissione Paritetica del Centro Interdipartimentale "Scuola di Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali".
2. Le rappresentanze studentesche entrano in carica dalla data del provvedimento di nomina, secondo quanto stabilito dallo Statuto, e il loro mandato dura due anni solari per il Consiglio di Amministrazione e due anni accademici per tutti gli altri organi.
3. La persona eletta in Consiglio di Dipartimento, di cui al precedente art. 1, sarà nominata componente anche della Commissione Paritetica e del Gruppo AQ insediata presso la medesima struttura.
4. I restanti nominativi delle persone candidate verranno trasmessi alle singole strutture a supporto delle procedure di cui all'art. 42, comma 2, del RGA e art. 9, comma 4, del Regolamento delle strutture di garanzia dei processi di Assicurazione della Qualità.
5. Le votazioni si considerano valide purché abbia votato almeno il 10% degli elettori e delle elettrici per ciascun organo per cui si vota.
6. Ogni elettore ed elettrici, potrà esprimere, al fine di promuovere l'uguaglianza di genere, una doppia preferenza per ciascuno degli organi per cui potrà votare.
- Art. 4**                    **ELETTORATO ATTIVO**
1. Per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico sono elettori ed elettrici gli studenti e le studentesse che, entro la data dell'8 aprile 2025, risultino regolarmente iscritti/iscritte, in corso o fuori corso, ad un corso di Laurea o Laurea Magistrale avente sede amministrativa presso l'Ateneo.
2. Per le elezioni nel Consiglio di Amministrazione sono elettori ed elettrici gli studenti e le studentesse che, entro la data dell'8 aprile 2025, risultino regolarmente iscritti/iscritte, in corso o fuori corso, ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca, avente sede amministrativa presso l'Ateneo.

3. Per le elezioni nei Consigli di Dipartimento e nella Commissione Paritetica del Centro Interdipartimentale "Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali" sono elettori ed elettrici, per le rispettive strutture di afferenza, gli studenti e le studentesse che, entro la data dell'8 aprile 2025, risultino regolarmente iscritti/iscritte, in corso o fuori corso, ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca, avente sede amministrativa presso l'Ateneo.

4. L'elettorato attivo comprende anche la componente studentesca iscritta ai corsi di Laurea e diploma dei previgenti ordinamenti.

5. La verifica dell'inserimento nell'elettorato attivo è possibile mediante richiesta all'Ufficio Affari Generali, da trasmettere all'indirizzo [aff.generali@unive.it](mailto:aff.generali@unive.it).

#### **Art. 5**

#### **ELETTORATO PASSIVO**

1. Per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico sono eleggibili gli studenti e le studentesse iscritti/iscritte per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di Laurea e Laurea Magistrale, avente sede amministrativa presso l'Ateneo.

2. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione sono eleggibili gli studenti e le studentesse iscritti/iscritte per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca, avente sede amministrativa presso l'Ateneo.

3. Per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento e nella Commissione Paritetica del Centro Interdipartimentale "Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali" sono eleggibili, per le rispettive strutture di afferenza, gli studenti e le studentesse iscritti/iscritte per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca, avente sede amministrativa presso l'Ateneo.

4. L'elettorato passivo comprende anche la componente studentesca iscritta ai corsi di Laurea e diploma dei previgenti ordinamenti.

5. È incompatibile con i mandati di cui al presente Decreto: a) l'aver in corso con l'Università o con la Fondazione Università Ca' Foscari Venezia un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) il non potere assumere pubblici uffici; c) per i/le Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico essere componente di Commissioni Paritetiche; d) per i/le Rappresentanti in Commissioni Paritetiche essere componente del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità di Ateneo.

#### **Art. 6**

#### **CANDIDATURE**

1. Le candidature relative a tutte le componenti, presentate mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, ciascuna con un numero di candidati/candidate anche superiore a quello degli eligendi, devono essere inviate via e-mail all'indirizzo [aff.generali@unive.it](mailto:aff.generali@unive.it), indirizzate alla Commissione Elettorale, domiciliata per le funzioni presso l'Ufficio Affari Generali, **contestualmente alle dichiarazioni di accettazione degli incarichi.**

2. Le candidature presentate per i Consigli di Dipartimento saranno valide anche per le Commissioni Paritetiche e per i Gruppi AQ insediati in ciascun Dipartimento.

**3. Le liste devono essere inviate, secondo la modalità di cui al precedente comma 1, alla Commissione Elettorale entro le ore 13.00 del giorno 10 marzo 2025.** Dette liste vengono contrassegnate da un numero ordinale progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale.

4. Le persone candidate sono elencate con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, della cittadinanza, del corso di Laurea o Laurea Magistrale o Dottorato di ricerca a cui sono iscritte, del numero di matricola, e sono contrassegnate con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti previsto dall'art. 60 del RGA.

5. Il deposito di ciascuna lista presso la Commissione Elettorale deve essere effettuato da un/una elettore/elettrice, che ne è considerata la presentatrice ufficiale e che, in tale veste, compie e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal RGA per conto della lista. La persona presentatrice deve essere iscritta, nelle elezioni per le rappresentanze nei Dipartimenti e nel Centro, ad un corso di studi afferente alla struttura medesima. A tale fine verrà pubblicato sulla pagina web del sito relativa alle elezioni, apposito documento contenente l'afferenza dei corsi di studio.

6. L'Ufficio Affari Generali rilascia a mezzo e-mail apposita ricevuta indicando la data, l'ora e il numero ordinale progressivo assegnato alla lista.

7. Nessuna persona candidata può essere inclusa in più liste, per le elezioni dello stesso organo.

8. La persona presentatrice deve provvedere a eliminare ogni irregolarità, ai sensi dell'art. 49 comma 10 del RGA, entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di formalizzazione delle stesse da parte della Commissione Elettorale.

9. Per i compiti previsti dal presente articolo il/la presentatore/presentatrice ufficiale verrà contattato all'indirizzo di posta elettronica istituzionale [matricola@stud.unive.it](mailto:matricola@stud.unive.it).

#### **Art. 7**

#### **PUBBLICITA' DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE**

1. Le liste dei candidati e delle candidate e le candidature riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale sono rese pubbliche, mediante avvisi o manifesti nei quali appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione, almeno dieci giorni prima della data della votazione.

2. Le liste dei candidati e delle candidate e le candidature, nonché le modalità di votazione sono pubblicati sul sito web di Ateneo e inviate via posta elettronica a tutta la componente studentesca.

#### **Art. 8**

#### **PROPAGANDA ELETTORALE**

1. La regolamentazione della propaganda elettorale è attuata con accordi fra la Commissione Elettorale e i presentatori e le presentatrici delle liste riuniti in apposito comitato: in base a tali accordi vengono fissati, a cura dell'Università, appositi spazi per manifesti e aule per assemblee, in base alle disponibilità connesse alle attività didattiche e di ricerca.

2. In tutte le manifestazioni di propaganda non è consentito in alcun modo venire meno ai principi e ai metodi sanciti dalla Costituzione, nonché a quanto disciplinato all'art. 8, comma 1 e 2 del RGA.

3. Ogni forma di propaganda deve cessare **entro le ore 01,00 antimeridiane del giorno precedente l'inizio delle votazioni (07 aprile 2025)** e perdura per tutto lo svolgimento delle medesime. La Commissione Elettorale vigila sul rispetto di tale regola, prendendo le decisioni inibitorie necessarie e funzionali alla cessazione del comportamento lesivo del silenzio elettorale.

**Art. 9** **COMMISSIONE ELETTORALE**

1. Con successivo Decreto si provvederà alla nomina della Commissione Elettorale.

2. L'Ufficio di supporto alla Commissione Elettorale è individuato nell'Ufficio Affari Generali dell'Area Affari Istituzionali.

**Art. 10** **NORMA DI RINVIO E PUBBLICITA'**

1. Per tutto ciò che non è previsto dal presente Decreto si applicano gli articoli da 42 a 66 del RGA e le norme dell'ordinamento universitario.

2. Il presente Decreto è pubblicato all'Albo online dell'Ateneo e nel sito web dell'Università Ca' Foscari Venezia.

LA RETTRICE  
Prof.ssa Tiziana Lippiello

VISTO: LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Massimiliana Equizi

VISTO: IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI  
Dott. Patrik Sambo

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gabriele Rizzetto